REGOLAMENTO (CEE) N. 2697/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1970

relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della sezione garanzia del FEAOG

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 prevede la messa a disposizione degli Stati membri dei fondi necessari ad eseguire i pagamenti da parte dei servizi ed organismi designati a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia ; che l'attuazione del nuovo regime di finanziamento potrà essere meglio realizzata mettendo a disposizione i mezzi finanziari comunitari accreditandoli in un conto di detto Stato membro ;

considerando che la migliore gestione dei fondi comunitari consiste nell'affidarli agli Stati membri i quali provvederanno alla ripartizione tra servizi ed organismi, e ciò visto in particolare che questi ultimi sono numerosi ;

considerando tuttavia che la Commissione deve essere regolarmente informata dei movimenti di tali fondi ;

considerando che, allo scopo di poter conoscere esattamente le condizioni di utilizzo dei mezzi finanziari comunitari, è indispensabile che ogni servizio od organismo tenga una contabilità riservata esclusivamente a detti mezzi finanziari nonché al loro utilizzo ;

considerando che gli Stati membri debbono inviare mensilmente alla Commissione, allo scopo di permettere di valutare il fabbisogno finanziario e di seguire l'andamento dell'utilizzo dei fondi comunitari, una domanda che precisi tale fabbisogno, accompagnata da uno stato di tesoreria e da uno stato delle spese sostenute nonché delle previsioni per tre mesi e ciò per ciascun servizio od organismo ;

considerando che i mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati membri debbono assicurare una tesoreria effettiva per almeno un mese ;

considerando che, malgrado la messa a disposizione degli Stati membri di importi globali, potrebbe verificarsi che in uno Stato membro si manifestino difficoltà di tesoreria a seguito di esborsi nettamente superiori a quanto inizialmente previsto ;

considerando che, per conseguenza, è opportuno prevedere la possibilità di versare anticipi straordinari da trattenersi sull'importo dell'anticipo mensile successivo ;

considerando che, per quanto riguarda le spese derivanti dall'acquisto di prodotti da parte d organismi d'intervento e dalle operazioni che ne conseguono, il regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore delle materie grasse [2], il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei cereali e del riso [3], il regolamento (CEE) n. 788/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni suine [4], il regolamento (CEE) n. 2334/69 del Consiglio, del 25 novembre 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero [5], il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine [6], ed il regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [7], recano disposizioni particolari riguardanti il finanziamento di tali spese, gli stati relativi alle spese ed alle previsioni di spesa dovranno evidenziare le varie categorie di costi fermo restando che eventuali rettifiche saranno effettuate in base ai bilanci periodici inviati dagli Stati membri ;

considerando che il Comitato del FEAOG non ha espresso il proprio parere entro il termine fissato dal suo presidente,

---

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

[2] GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 1.
[3] GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
[4] GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 7.
[5] GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 1.
[6] GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
[7] GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario, i mezzi finanziari necessari ai servizi od organismi designati per effettuare i pagamenti delle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione ed il numero del conto di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri garantiscono la sana gestione dei mezzi finanziari comunitari e procedono alla loro ripartizione, tra i vari servizi ed organismi, in modo tale da permettere un analogo ritmo dei pagamenti di tutte le spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

4. Gli Stati membri inviano alla Commissione a mezzo telex, il primo giorno feriale di ciascuna settimana, un elenco dei movimenti di fondi verificatisi sul conto di cui al paragrafo 1, precisandone gli importi ed i servizi od organismi interessati.

Articolo 2

Tutti i servizi od organismi delegati ai pagamenti sono tenuti ad una contabilità riferita esclusivamente ai mezzi finanziari messi a loro disposizione in base all'articolo 1, paragrafo 1, nonché al loro utilizzo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri fanno pervenire mensilmente alla Commissione, non oltre il giorno 20 del mese una domanda in triplice copia relativa al fabbisogno finanziario dei servizi ed organismi.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è assortita da stati giustificativi per ogni servizio od organismo, redatti nella forma degli allegati al presente regolamento. Essi sono :

a) uno stato di tesoreria, chiuso alla fine del mese precedente (allegato I),

b) uno stato delle spese, ripartite secondo la nomenclatura di bilancio delle Comunità europee e per categoria di spesa (allegato II), comprensivo delle :

— spese pagate nel corso del mese che precede la domanda di cui al paragrafo 1,

— previsioni di spesa per il mese in corso e per i due mesi successivi.

Articolo 4

1. In base alla domande di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ed entro un mese al massimo dalla loro ricezione, la Commissione decide di effettuare i versamenti complementari in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Gli importi di tali versamenti sono determinati in modo da assicurare la copertura delle spese che i servizi ed organismi possano essere chiamati ad affrontare sino al termine del trimestre indicato all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo trattino.

2. I versamenti complementari decisi in applicazione del paragrafo 1 sono effettuati dalla Commissione entro il termine di tre giorni dalla data della decisione presa.

Articolo 5

1. Nel caso in cui i mezzi finanziari a disposizione di uno Stato membro siano in via di esaurirsi prima di quanto previsto per il versamento successivo, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e le chiede un anticipo straordinario giustificandolo.

2. In base alla comunicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può versare un anticipo straordinario di cui terrà conto in occasione della futura decisione di anticipo. Essa comunica allo Stato membro interessato, a mezzo telex, l'esito dato alla richiesta.

Articolo 6

1. Le spese di cui agli articoli 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 786/69, 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 787/69, 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 788/69, 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2334/69, 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2305/70 e 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2306/70 debbono essere, in occasione della compilazione del prospetto di cui all'allegato II, suddivise secondo le varie categorie di costi.

2. Gli Stati membri inviano alla Commissione un conto per ogni singolo prodotto e settore, redatto in conformità dei regolamenti citati al paragrafo 1, nel

termine di mesi tre dalla data di chiusura degli stessi, tale data essendo determinata in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Sulla base dei conti ricevuti conformemente al paragrafo 2 e facendo salva la liquidazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione constata l'importo delle perdite nette dell'anno trascorso per ciascun servizio od organismo.

4. La Commissione, dopo aver stabilito l'importo di cui al paragrafo 3, nella sua prima decisione di anticipo prende in considerazione l'eventuale differenza tra detto importo e quello contabilizzato come spesa a titolo di perdite nette sino alla fine di dicembre.

Articolo 7

Allo scadere del primo anno, al più tardi, la Commissione procederà ad un esame delle condizioni di applicazione del presente regolamento e, se del caso, deciderà, previa consultazione del Comitato del FEAOG, circa gli adattamenti ritenuti necessari al lume dell'esperienza acquisita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO I

al regolamento (CEE) n. 2697/70 della Commissione, del 29 dicembre 1970, relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della sezione garanzia del FEAOG

STATO MEMBRO .....

SERVIZIO OD ORGANISMO .....

Stato di tesoreria chiuso al .....

A. *Disponibilità*

1. Disponibile al	.....	
2. Versamenti ricevuti	.....	
3. Altri incassi per conto della Comunità	.....	(1)
Totale A	.....	

B. *Spese*

Spese del mese di ..... imputabili al FEAOG, garanzia	.....	(2)
Totale B	.....	

C. *Saldo*

Disponibile al ..... A — B .....

.....

Timbro, data e firma del servizio od organismo

(1) Dettagliare in allegato.
(2) Dettaglio alla colonna a) dell'allegato II.

ALLEGATO II

al regolamento (CEE) n. 2697/70 della Commissione, del 29 dicembre 1970, relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della sezione garanzia del FEAOG

STATO MEMBRO .....

SERVIZIO OD ORGANISMO .....

Stato delle spese e previsione del fabbisogno finanziario

Bilancio		Tipo di spesa	Spese del mese ..... (a)	Spese dal .... al .... (b) (1)	Previsioni di spesa		
Articolo	Capitolo				(c) (2)	(d) (3)	(e) (4)
		riporti					
		à riportare					

Timbro, data e firma del servizio od organismo

.....

(1) Importo spese dal 1° gennaio (ovvero dalla data di applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70) alla fine del mese preso in conto nella colonna (a).

(2) Previsioni di spesa per il mese successivo a quello esposto nella colonna (a).

(3) Previsioni di spesa per il secondo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).

(4) Previsioni di spesa per il terzo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).